

Stima dei contatori del gas per uso domestico installati al 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun periodo

	Contatori installati fino al 1965	Contatori installati dal 1966 al 1970	Contatori installati dal 1971 al 1975	Contatori installati dal 1976 al 1980	Contatori installati dal 1981 al 1985	Contatori installati dal 1986 al 1990
Piemonte	319200	162800	157500	111900	91300	178400
Liguria	145300	24800	47400	41700	66500	18200
Lombardia	913900	341400	314200	244400	177400	129100
Trentino Alto Adige	n.d.	n.d.	22600	44600	8700	22500
Veneto	336800	117900	141000	129000	147500	146900
Friuli Venezia Giulia	n.d.	41400	84800	34700	40000	53400
Emilia Romagna	312100	267200	209700	99300	36400	34400
Toscana	98400	34800	286200	102400	106900	159200
Marche	7700	26700	73500	86500	52400	71300
Umbria	20900	6500	21400	73500	22900	33100
Lazio	540600	100000	139300	82400	78300	148000
Abruzzo	n.d.	30500	29000	58400	86300	12100
Molise	n.d.	18900	6900	7900	6300	16200
Campania	223200	55100	156300	87600	119200	135100
Puglia	69600	72700	80800	60100	110300	214800
Basilicata	n.d.	n.d.	13500	17000	15600	53300
Calabria	n.d.	n.d.	5800	31000	77600	63400
Sicilia	n.d.	78900	7600	7600	130200	360300
Totale Italia	2987700	1379600	1797500	1320000	1373800	1849700

Fonte: Elaborazione Federconsumatori sui dati del numero dei Comuni metanizzati della SNAM e sui dati della popolazione residente dal censimento utilizzabile per ciascun intervallo temporale.



Le proposte della Federconsumatori per la regolamentazione della ricostruzione dei consumi a seguito di mal funzionamento del contatore del gas

La regolamentazione dovrebbe tener conto delle aspettative e delle preoccupazioni dei consumatori, attivate dalla divulgazione sui maggiori quotidiani e reti televisive nazionali dei primi esiti delle indagini della Procura di Milano, pertanto la Federconsumatori ha proposto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di adottare le distinte modalità e criteri per ognuna delle fattispecie che contraddistinguono la problematica.

Contatori sostituiti e in corso di sostituzione in base ai programmi dei distributori

L'iniziativa di sostituire i contatori particolarmente vetusti è encomiabile per l'oggettivo miglioramento della sicurezza della fornitura perché si elimina una delle cause di dispersione del gas.

Tuttavia i programmi di sostituzione dei contatori risultano allo stato ulteriormente vantaggiosi per il distributore perché consentono allo stesso di evitare la verifica della taratura degli stessi e la conseguente restituzione agli utenti degli importi fatturati in eccesso in caso di errori positivi eccedenti la tolleranza prevista dalle norme.

Pertanto, laddove sono in essere, i programmi di sostituzione dei contatori debbono essere considerati integrativi e non sostitutivi delle verifiche di taratura dei misuratori attivabili con la emananda delibera, per cui è necessario introdurre nella stessa un "ristoro" da riconoscere automaticamente all'utente alimentato tramite il contatore sostituito. L'importo di tale "ristoro" potrebbe essere calcolato transattivamente riconoscendo all'utente una non giustificata fatturazione del 6% dei consumi annui dell'anno termico precedente quello della sostituzione del contatore.

Contatori con anno di fabbricazione precedente al 1971

Gli errori di taratura per i contatori ancora in esercizio con anno di fabbricazione (quello indicato sulla targhetta riportata sul misuratore) antecedente al 1971 sono bisognevoli di una disciplina transitoria e transattiva che attiene anche le modalità ed i criteri da adottare per la ricostruzione dei consumi.

Tale disciplina trova fondamento nell'oggettiva negligenza dei distributori concretizzatasi nel mantenimento in esercizio di misuratori per un numero di anni di gran lunga superiore alla vita media attribuita agli stessi, dalla letteratura tecnico – scientifica internazionale, senza provvedere ad una adeguata periodica verifica della conformità del livello di precisione della taratura degli stessi a quello previsto dalle disposizioni legislative e normative vigenti.

Il carattere transitorio e transattivo della ricostruzione dei consumi dovrebbe operare tenendo conto del limite temporale della prescrizione prevista dal Codice Civile nonché della indiscutibile impossibilità per il consumatore domestico di rilevare un malfunzionamento del contatore ed in particolare un'anomalia manifestatasi ragionevolmente con lievi incrementi progressivi dell'errore di taratura sommatasi nel tempo.

La proposta della Federconsumatori, di seguito dettagliata, è formulata con attenzione rivolta all'esigenza di privilegiare una ragionevole ed agevole praticabilità, ottenuta anche attribuendo al distributore la tacita implicita funzione di "cassa di compensazione" solidaristica tra gli utenti in ragione dei diversi esiti possibili delle verifiche dei contatori richieste in base all'emananda delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La proposta della Federconsumatori:

- a) la disciplina transitoria ha carattere transattivo e si applica esclusivamente agli esiti delle verifiche dei contatori in esercizio con anno di fabbricazione antecedente al 1971;
- b) la disciplina trova applicazione per le verifiche richieste dagli utenti entro e non oltre il 31/12/2010;
- c) nel caso di errore di taratura con fatturazione in eccesso rispetto alla reale quantità di gas realmente fornito la ricostruzione dei consumi sarà effettuata sulla base dei consumi fatturati nell'anno termico precedente per un periodo di 40 mesi (quindi, di due terzi del periodo di prescrizione previsto dal Codice Civile);
- d) nel caso di errore di taratura con una fatturazione in difetto rispetto alla reale quantità di gas realmente fornito la ricostruzione dei consumi non sarà effettuata o



comunque, qualora effettuata per altre esigenze, non comporterà alcun addebito agli utenti interessati.

Contatori con anno di fabbricazione successivo al 1970

La disciplina della ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del contatore nel corso della normale attività di verifica dello stesso può essere definita, come propone l'Autorità per l'energia, adattando le modalità ed i criteri previsti per il settore elettrico agli articoli 9, 10, 11 della delibera n. 200/99 del 28/12/1999 dell'Autorità per l'energia.

La Federconsumatori propone di applicare la correzione dei consumi non all'anno precedente la verifica (come è previsto per il settore elettrico), ma all'intero periodo che termina con l'ultima lettura del contatore, qualora questa sia avvenuta oltre l'anno precedente la verifica.



Le proposte della Federconsumatori per la regolamentazione eccezionale delle verifiche dei contatori dal gas.

Finalità delle proposte della Federconsumatori

La Federconsumatori ritiene indifferibile, necessaria e indispensabile, pur se non esaustiva della problematica della certezza della quantità di energia fatturata, la proposta dell'Autorità per l'introduzione di una regolazione eccezionale per la disciplina della verifica di massa dei contatori per la fornitura del gas nel settore domestico.

Pertanto, le osservazioni, le considerazioni e le proposte formulate di seguito, riferite al capitolo 11 del documento di consultazione (Atto n. 01/08), tendono ad aumentare il livello di fattibilità della verifica di massa in tempi ragionevolmente brevi compatibili con l'esigenza di ripristinare la fiducia dei cittadini nella regolazione complessiva del settore gas, in particolare per l'efficacia del contenimento del potere monopolistico detenuto dai proprietari e gestori delle reti di distribuzione del metano e della correlata attività di misurazione del gas fornito.

Peraltro, l'affidamento allo stesso distributore della verifica del contatore su richiesta del cliente finale è un rafforzamento della responsabilità generale attribuita dal legislatore al gestore della rete di distribuzione del metano, indipendentemente dalle condizioni più puntuali e vincolanti che ciascun singolo Comune affidatario aveva la facoltà di inserire direttamente nell'atto di concessione di esclusiva dell'attività o indirettamente nella relativa convenzione attuativa e/o nello specifico regolamento di servizio.

L'insieme di tali considerazioni rappresenta, a parere della Federconsumatori, un oggettivo fondamento giuridico, normativo, economico e fattuale per una penalizzazione del comportamento delle aziende titolari della gestione delle reti che, prescindendo dall'eventuale più puntuale responsabilità giuridica attribuibile specificamente ad ognuno di essi, è senz'altro configurabile nel negligente mantenimento in efficienza di una parte essenziale (i gruppi di misura) degli impianti affidatigli.

Pertanto, al solo fine di testimoniare l'interesse del consumatore, si propone che la condizione di maggior favore (rispetto all'attuale eventuale addebito di 40,00 euro nel caso in cui il contatore risulti a norma) preveda un importo di soli 3,00 euro per la "gestione" della pratica, in modo da confermare la gratuità della verifica, in considerazione della eccezionalità della situazione.

Per dare certezza di esecuzione alle verifiche dei contatori che saranno richieste dagli utenti

L'aspettativa dell'universo dei consumatori domestici pretende di essere soddisfatta in tempi certi e ragionevolmente brevi per cui è opportuna l'adozione di criteri di gradualità, aggiuntivi e/o integrativi di quelli proposti nel documento di consultazione dell'Autorità,- finalizzati a garantire ex-ante la sostenibilità per il "sistema di distribuzione" dell'effettuazione di un numero congruo di verifiche di taratura dei misuratori.

Tali criteri di gradualità dovrebbero pertanto risolvere le "criticità" rilevabili dallo "stato dell'arte" del sistema di distribuzione eliminando o comunque marginalizzando il ricorso dei distributori alla richiesta di deroga alla disciplina proposta al paragrafo 11.8 del documento dell'Autorità.

Pertanto si propone l'adozione di congrui parametri per le dotazioni che dovranno essere nella disponibilità dei distributori, calibrandone il valore sulla base della consistenza degli attuali clienti domestici serviti, sull'addensamento territoriale (regionale? provinciale?) annuo dei contatori di più remota installazione.

Tali parametri dovrebbero riferirsi :

1. al numero di "gruppi di misura campione" (termometro, contatore, barometro) utilizzabili in ogni giorno lavorativo in rapporto al numero di utenti domestici ed all'addensamento annuo di contatori potenzialmente staratisi;
2. al numero di giorni di prolungamento delle scadenze indicate alla lettera b) del punto 11.7 per consentire l'incremento delle attuali dotazioni nella disponibilità del distributore, nelle sole regioni con consistenti quantità di contatori installati prima del 1965 e prima del 1970;
3. al numero di giorni di utilizzabilità di un laboratorio attrezzato per la verifica della taratura dei contatori del gas riferito al numero dei contatori potenzialmente staratisi.

Riteniamo opportuno un adeguamento del tempo di preavviso per la verifica dei contatori con elevata probabilità di staratura con esito negativo, per il connesso obbligo di sostituzione del misuratore inserito con un'installazione non normalizzata che comporta, ovviamente, una più lunga interruzione della fornitura.

Riteniamo necessario integrare la prevista possibilità di deroga (penultimo comma del punto 11.8) alla nuova disciplina con l'obbligo per il distributore di allegare all'istanza da inviare alla Autorità un piano-programma per l'effettuazione, in tempi certi e ragionevolmente brevi, di tutte le richieste di verifica pervenutegli.

Le attività di pronto intervento per il gas nel 2006

Gestori di reti di distribuzione gas con più di 200.000 clienti	Numero dei clienti allacciati alla rete	Interventi effettuati			
		Su rete di distribuzione		Dopo il contatore su impianto del cliente	
		In totale n°	N° ogni 1000 clienti	In totale n°	N° ogni 1000 clienti
1 Società Italiane per il Gas	4.715.000	62.383	13,6	5.532	1,20
2 Enel Rete Gas	1.997.178	30.971	15,8	1.944	0,99
3 Hera	976.717	13.827	14,5	670	0,70
4 Aem Distr. Gas e Calore	822.864	19.481	22,9	651	0,76
5 Napoletana Gas	698.373	14.878	21,7	168	0,25
6 Italcogim Reti	595.725	10.762	18,8	526	0,92
7 Toscana Energia	589.291	9.488	16,2	701	1,20
8 Azienda Energia e Servizi	466.167	6.149	13,3	1.119	2,42
9 Enia	373.871	6.012	16,5	150	0,41
10 CIGE	335.270	2.785	32,2	908	10,49
11 Iride Acqua Gas	326.311	4.731	14,5	36	0,11
12 Ascopiave	311.722	2.402	8,0	447	1,49
13 Acegas Aps	258.343	1.592	6,2	374	1,46
14 Arcalgas Progetti	226.336	2.900	13,5	784	3,64
15 Siciliana Gas	223.961	4.553	21,0	15	0,07
TOTALI	12.917.129	192.914	14,9	14.025	1,08

Fonte: Elaborazione Federconsumatori su dati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

La diffusione delle reti di fornitura del metano al 31/12/2006

Regione	Distributori n°	Clienti n°	Comuni n°	
			Serviti	Totale
Val D'Aosta	1	17.000	21	74
Piemonte	30	1.850.000	969	1.206
Liguria	8	824.000	146	235
Lombardia	94	4.440.000	1.397	1.546
Trentino Alto Adige	14	234.000	175	339
Veneto	36	1.854.000	570	581
Friuli Venezia Giulia	11	480.000	185	219
Emilia Romagna	34	2.052.000	341	344
Toscana	18	1.404.000	240	287
Lazio	15	2.057.000	294	378
Marche	31	614.000	225	246
Umbria	10	305.000	80	92
Abruzzo	28	460.000	264	306
Molise	11	107.000	120	136
Campania	21	1.085.000	382	551
Puglia	15	1.126.000	230	258
Basilicata	11	170.000	118	131
Calabria	10	332.000	252	409
Sicilia	18	803.000	313	390
Sardegna	n.d.	n.d.	n.d.	377
ITALIA	416	20.214.000	6322	8105

Fonte: Elaborazione Federconsumatori su dati AEEG.